



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepugliaInd@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliaInd@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.pugliaInd@pec.it](mailto:appello.pugliaInd@pec.it)  
PEC GS: [giudice.pugliaInd@pec.it](mailto:giudice.pugliaInd@pec.it)

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

## Stagione Sportiva 2025/2026

## Comunicato Ufficiale N° 275 del 29 Maggio 2026

### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ <a href="mailto:comitatoregionalepugliaInd@pec.it">comitatoregionalepugliaInd@pec.it</a>
Ufficio Amministrazione	✉ <a href="mailto:amministrazione.pugliaInd@pec.it">amministrazione.pugliaInd@pec.it</a>
Ufficio Segreteria	✉ <a href="mailto:segreteria.pugliaInd@pec.it">segreteria.pugliaInd@pec.it</a>
Ufficio Tesseramento	✉ <a href="mailto:tesseramento.pugliaInd@pec.it">tesseramento.pugliaInd@pec.it</a>
Ufficio Impianti Sportivi	✉ <a href="mailto:impianti.pugliaInd@pec.it">impianti.pugliaInd@pec.it</a>
Ufficio Agonistica LND	✉ <a href="mailto:agonistica.pugliaInd@pec.it">agonistica.pugliaInd@pec.it</a>
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ <a href="mailto:affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it">affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it</a>

### DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it</a>
FOGGIA	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it</a>
LECCE	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaInd@pec.it">delegazionelecce.pugliaInd@pec.it</a>
MAGLIE	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it</a>
TARANTO	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it</a>
BARI	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaInd@pec.it">delegazionebari.pugliaInd@pec.it</a>
BAT	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaInd@pec.it">delegazionebat.pugliaInd@pec.it</a>

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 4 Maggio 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con nota del 24 aprile 2026, n. 28063/1046 pfi 25-26/PM/ff, nei confronti dei sottoelencati deferiti:

- 1.- il sig. **Fernando Rubino**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Massafra 1963;
- 2.- il sig. **Sandro Corbascio**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soccer Massafra 1963;
- 3.- il sig. **Raffaele Pentimone**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Soccer Massafra 1963;
- 4.- la società **A.S.D. Soccer Massafra 1963**;

chiamati a rispondere:

1. il sig. **Fernando Rubino**: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Massafra 1963, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Raffaele Pentimone nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Soccer Massafra 1963 alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Eccellenza: Virtus Mola Calcio; Soccer Massafra 1963 del 9.11.2025, Soccer Massafra 1963 - Galatina Calcio del 16.11.2025, Bitonto Calcio - Soccer Massafra 1963 del 23.11.2025, Soccer Massafra 1963 - Ugento del 30.11.2025, Toma Maglie - Soccer Massafra 1963 del 6.12.2025, Soccer Massafra 1963 - Brilla Campi del 14.12.2025, Soccer Massafra 1963 - Canosa Calcio 1948 del 18.12.2025, Atletico Acquaviva - Soccer Massafra 1963 del 21.12.2025, Bisceglie - Soccer Massafra 1963 dell'11.1.2026, Novoli Calcio 1942 - Soccer Massafra 1963 del 18.1.2026 e Soccer Massafra 1963 - Polimnia Calcio del 25.1.2026;

2. il sig. **Sandro Corbascio**: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato di Eccellenza, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla A.S.D. Soccer Massafra 1963 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Raffaele Pentimone, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Virtus Mola Calcio - Soccer Massafra 1963 del 9.11.2025, Soccer Massafra 1963 - Galatina Calcio del 16.11.2025, Bitonto Calcio - Soccer Massafra 1963 del 23.11.2025, Soccer Massafra 1963 - Ugento del 30.11.2025, Toma Maglie - Soccer Massafra 1963 del 6.12.2025, Soccer Massafra 1963 - Brilla Campi del 14.12.2025, Soccer Massafra 1963 - Canosa Calcio 1948 del 18.12.2025, Atletico Acquaviva - Soccer Massafra 1963 del 21.12.2025, Bisceglie - Soccer Massafra 1963 dell'11.1.2026, Novoli Calcio 1942 - Soccer Massafra 1963 del 18.1.2026 e Soccer Massafra 1963 - Polimnia Calcio del 25.1.2026;

3. il sig. **Raffaele Pentimone**: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Soccer Massafra 1963, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Eccellenza, senza averne titolo perché non regolarmente tesserato: Virtus Mola Calcio – Soccer Massafra 1963 del 9.11.2025, Soccer Massafra 1963 - Galatina Calcio del 16.11.2025, Bitonto Calcio - Soccer Massafra 1963 del 23.11.2025, Soccer Massafra 1963 - Ugento del 30.11.2025, Toma Maglie - Soccer Massafra 1963 del 6.12.2025, Soccer Massafra 1963 – Brilla Campi del 14.12.2025, Soccer Massafra 1963 – Canosa Calcio 1948 del 18.12.2025, Atletico Acquaviva – Soccer Massafra 1963 del 21.12.2025, Bisceglie - Soccer Massafra 1963 dell'11.1.2026, Novoli Calcio 1942 - Soccer Massafra 1963 del 18.1.2026 e Soccer Massafra 1963 – Polimnia Calcio del 25.1.2026;

4. la società **A.S.D. Soccer Massafra 1963**: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Fernando Rubino e Sandro Corbascio ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Raffaele Pentimone ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione.

### FATTO

In data 14 dicembre 2025 si disputava in Massafra la gara valevole per il Campionato di Eccellenza pugliese, tra l'A.S.D. Soccer Massafra 1963 e la U.S.D. Brilla Campi, conclusasi con il risultato di 1-0 in favore della compagine di casa.

Nel corso dell'incontro, l'A.S.D. Soccer Massafra 1963 schierava, tra gli altri, il calciatore Raffaele Pentimone, nonché i calciatori Gramegna Nicolò, Kordic Ante e Sergio Roberto.

La U.S.D. Brilla Campi, con ricorso depositato in data 17 dicembre 2025, adiva il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, eccependo l'irregolarità della posizione di tesseramento dei quattro calciatori summenzionati, in quanto la relativa modulistica sarebbe stata sottoscritta dal Presidente della società A.S.D. Soccer Massafra 1963, Sig. Fernando Rubino, in costanza della sanzione disciplinare di inibizione comminatagli con Comunicato Ufficiale FIGC – LND n. 187/AA del 30 ottobre 2025.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 165 del 27 gennaio 2026, rilevata la pregiudizialità della questione sulla validità dei tesseramenti rispetto alla decisione del reclamo, disponeva la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S.

**Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti**, con Decisione n. 0009/TFNST-2025-2026 del 6 marzo 2026, così deliberava: *“riconosce la regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori Gramegna Nicolò, Kordic Ante e Sergio Roberto alla data del 14 dicembre 2025. Di contro, ritiene la irregolarità del tesseramento del calciatore Pentimone Raffaele alla data del 14 dicembre 2025”*.

Avverso tale decisione, nella parte in cui dichiara l'irregolarità del tesseramento del calciatore Raffaele Pentimone, l'A.S.D. Soccer Massafra 1963, con atto notificato il 13 marzo 2026 e depositato in pari data, ha proposto reclamo chiedendo la revoca/annullamento della decisione impugnata e, per l'effetto, l'accertamento e la declaratoria della regolarità del tesseramento del Sig. Raffaele Pentimone a partire dal 3 novembre 2025 e, comunque, al 14 dicembre 2025.

**La Corte Federale d'Appello** ha confermava la nullità del tesseramento con effetto retroattivo (*ex tunc*), con Decisione n. 0110/CFA del 9 aprile 2026.

Su segnalazione presentata dalle società A.S.D. Ugento, A.S.D. Taurisano, A.S.D. Galatina Calcio ed A.S.D. Polimnia Calcio, la Procura Federale ha aperto il procedimento disciplinare n. 1046pfi25-26, nell'ambito del quale sono stati ascoltati i dirigenti Fernando Rubino e Sandro Corbascio.

All'esito, comunicato in data 16 aprile 2026 l'avviso di Conclusione delle indagini, la Procura Federale con nota del 24 aprile 2026 deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale LND Puglia i soggetti sopra indicati, con i capi d'incolpazione loro ascritti.

**Il Tribunale Federale Territoriale** per la Puglia fissava l'udienza del 4 maggio 2026 per la discussione, dandone comunicazione alle parti.

Si è difesa con memoria del 27 aprile u.s. la ASD Massafra Soccer, tramite l'Avv. V. Porzia, chiedendo in via principale l'integrale rigetto e proscioglimento della Soccer Massafra e, in subordine, l'applicazione di una sanzione pecuniaria proporzionale rispetto ai fatti occorsi; in estremo subordine, l'applicazione di una sanzione ridotta rispetto al minimo edittale, sempre a norma dell'art. 13, comma 1 lettera e, comma 2, C.G.S.

Con atto di intervento del 29 aprile 2026, la società A.S.D. Taurisano 1939, militante nello stesso girone del Massafra Soccer, tramite l'Avv. D. Zinnari, rivendicando un interesse diretto alla partecipazione al procedimento, ai sensi dell'art. 81 CGS e 34 C.G.S., quale società che ha terminato la stagione calcistica al 13° posto (41 punti) (n.b. Massafra al 16 posto con 38 punti), ha richiesto, previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento, l'irrogazione alla A.S.D. Soccer Massafra di nove punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2025/2026.

In data 30 aprile è pervenuta al Tribunale Federale Territoriale memoria difensiva del calciatore sig. Pentimone Raffaele, con richiesta di proscioglimento per l'insussistenza delle violazioni allo stesso contestate e, in subordine, di applicazione delle sanzioni minime e attenuanti ex art. 13 C.G.S.

## II DIBATTIMENTO

Il giorno 4 Maggio 2026, riunito in videoconferenza il Tribunale Federale Territoriale per esaminare il deferimento a carico della società A.S.D. Soccer Massafra 1963 e dei tesserati Rubino Fernando, Corbascio Sandro e Pentimone Raffaele, sono intervenuti:

-l'Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale;

-l'Avv. Valentina Porzia per la società A.S.D. Soccer Massafra 1963;

-l'Avv. Giulio Destratis per il tesserato Pentimone Raffaele;

-l'Avv. Domenico Zinnari in rappresentanza della società ASD Taurisano 1939.

Preliminarmente, l'Avv. D'Oria, rappresentante della Procura Federale, ha comunicato che è intervenuto con il tesserato Pentimone Raffaele un accordo di patteggiamento ex art. 127 C.G.S. trasmesso al Tribunale; si è riportato al deferimento e ha chiesto l'applicazione della sanzione della **penalizzazione di 11 punti in classifica** (un punto per ogni gara in cui il Pentimone ha giocato in posizione irregolare), da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026, e dell'ammenda di **€ 2.000,00 per la società A.S.D. Soccer Massafra 1963**; dell'**inibizione per mesi 13 a carico del tesserato Rubino Fernando** e dell'**inibizione per mesi 13 a carico del tesserato Corbascio Sandro**.

L'Avv. Porzia si è riportata alle memorie presentate e ha ribadito la regolarità del tesseramento del calciatore Pentimone Raffaele e la successiva rescissione del contratto; ha concluso chiedendo il proscioglimento per la società ASD Soccer Massafra 1963 e per il Presidente sig. Rubino, o, in subordine, l'applicazione di una sanzione equa rispetto ai fatti contestati.

L'Avv. Destratis ha confermato di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con la Procura Federale.

L'Avv. Zinnari ha concordato con le conclusioni della Procura Federale.

Il Collegio si è riservato per la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

\*In via preliminare, questo Tribunale deve esaminare le eccezioni e le difese sollevate dalla A.S.D. Soccer Massafra 1963 nella propria memoria difensiva. La società deferita ha ampiamente argomentato in merito alla asserita regolarità del tesseramento del calciatore Raffaele Pentimone, invocando la propria buona fede e il legittimo affidamento riposto nelle comunicazioni e validazioni ricevute dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia FIGC-L.N.D.

Tali argomentazioni, sebbene articolate, non possono trovare ingresso nel presente giudizio. La competenza di questo Tribunale, infatti, non si estende alla revisione dei fatti posti a fondamento del deferimento, quando questi siano già stati oggetto di accertamento definitivo da parte di un altro organo della giustizia sportiva, la cui decisione ha acquisito carattere vincolante.

Nel caso di specie, la questione pregiudiziale relativa alla regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Raffaele Pentimone è stata risolta in modo sin qui inoppugnabile dalla Corte Federale d'Appello. Come evidenziato nell'atto di deferimento della Procura Federale, la Corte, con la decisione n. 0110/CFA 2025-2026 del 9 aprile 2026, ha respinto il reclamo della A.S.D. Soccer Massafra 1963 e confermato la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale Sez. Tesseramenti, la quale aveva già statuito "*la irregolarità del tesseramento del calciatore Pentimone Raffaele alla data del 14 dicembre 2025*".

La Corte Federale d'Appello ha accertato che gli atti relativi al tesseramento del calciatore sono stati posti in essere dal Presidente della società, Sig. Fernando Rubino, in costanza di inibizione, e sono pertanto "*affetti da nullità radicale e insanabile, con effetto retroattivo (ex tunc)*".

La Corte ha chiarito che tale nullità deriva direttamente dalla violazione degli articoli 19 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, che vietano ai soggetti inibiti di svolgere qualsiasi attività rilevante per l'ordinamento federale e sanciscono l'inefficacia degli atti conclusi in violazione di tale divieto.

Inoltre, la stessa Corte ha rigettato espressamente la tesi del legittimo affidamento, sottolineando come la società non potesse invocare una situazione di buona fede soggettiva.

Alla luce di quanto precede, questo Tribunale Federale Territoriale non ha competenza per entrare nuovamente nel merito della vicenda relativa al tesseramento. L'irregolarità della posizione del calciatore Pentimone costituisce un fatto giuridicamente sin qui accertato e non più discutibile in questa sede. Di conseguenza, le difese della A.S.D. Soccer Massafra 1963 volte a dimostrare il contrario risultano inammissibili.

Il compito di questo Collegio è, pertanto, limitato alla valutazione della sussistenza delle violazioni disciplinari contestate ai deferiti, così come descritte nei capi d'incolpazione, sulla base del fatto storico-giuridico dell'irregolare tesseramento, e alla successiva commisurazione delle relative sanzioni.

Sul punto, in ordine all'accordo raggiunto tra la Procura Federale e il tesserato sig. Pentimone Raffaele, il Tribunale reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione proposta di sei giornate, anche in relazione al numero di gare disputate (11), da scontare nel campionato di competenza, con conseguente dichiarazione di efficacia delle stessa, ex art. 127, comma 1, C.G.S.

In merito alla determinazione delle sanzioni da irrogare agli altri soggetti deferiti, questo Tribunale ritiene di dover conformare la propria valutazione ai principi e ai criteri di quantificazione della pena stabiliti dalla giurisprudenza consolidata degli organi di giustizia sportiva, al fine di garantire uniformità di trattamento, proporzionalità ed equità.

A tal proposito, assume rilievo centrale la Decisione della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite n. 0067/CFA/2022-2023, la quale ha enunciato specifici criteri guida per la commisurazione delle sanzioni nei casi di impiego di calciatori in posizione irregolare, con particolare attenzione alle ipotesi di violazioni ripetute nel tempo.

La citata pronuncia ha fissato una regola base per la sanzione da applicare in ipotesi di utilizzo di un calciatore in posizione irregolare: per la società, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 100,00 per ciascuna gara in cui è stata commessa la violazione; per i dirigenti responsabili, inibizione di 1 mese per ciascuna violazione accertata.

Al fine di temperare l'esigenza di afflittività e deterrenza della sanzione con i principi di proporzionalità e gradualità, evitando risultati sanzionatori "abnormi" in caso di violazioni seriali, la Corte ha introdotto, al punto 28 della motivazione (pagina 20), dei correttivi di mitigazione: *"quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni: (i) in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20% e il 30%; [...] (iii) in ordine all'ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%".*

Sulla base di tali principi questo Tribunale è divenuto alle seguenti determinazioni.

#### **Posizione della A.S.D. Soccer Massafra 1963**

La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte dei propri tesserati. L'impiego irregolare del calciatore Pentimone è stato accertato in ben 11 gare del Campionato di Eccellenza. La Procura Federale ha, pertanto, chiesto la penalizzazione di 11 punti da scontarsi nella stagione sportiva in corso. Applicando il criterio base (1 punto ed € 100 per gara), la sanzione teorica sarebbe di 11 punti di penalizzazione e di € 1.100,00 di ammenda; poiché il numero di gare (11) è superiore a 5, si rende applicabile il criterio di mitigazione previsto al punto 28 della Decisione n. 0067/CFA/2022-2023 e, pertanto:

in ordine alla penalizzazione in classifica, una riduzione compresa tra il 20% e il 30% della sanzione base appare giustificata. Tuttavia, il Tribunale deve considerare la gravità della condotta della società. Come accertato dalla Corte Federale d'Appello, la società *"era perfettamente a conoscenza del provvedimento di inibizione irrogato al proprio Presidente"* e *"ha proseguito nella procedura di tesseramento nonostante la pendenza di tale sanzione"*. Tale consapevolezza costituisce un'aggravante che impone di applicare una riduzione contenuta. Pertanto, una riduzione di 2 punti rispetto alla base di 11, determinando una penalizzazione finale di **9 punti in classifica**, appare equa e proporzionata, bilanciando la serialità della violazione con la sua intrinseca gravità;

in ordine all'ammenda, la Procura Federale ha chiesto l'applicazione della sanzione di euro 2.000,00. Aderendo al criterio innanzi citato - e partendo, conseguentemente, da una base teorica di € 1.100,00 - il Tribunale, in aderenza al correttivo che tiene conto della natura dilettantistica del club, consentendo una mitigazione fino al 50%, considerata la gravità delle condotte, è giunto alla determinazione della sanzione nella misura di **€ 800,00**.

**Posizione del Sig. Fernando Rubino (Presidente)**

Al Sig. Rubino è stato contestato di aver consentito l'impiego del calciatore pur essendo consapevole della sua posizione irregolare, derivante da atti di tesseramento da lui stesso sottoscritti in pendenza di inibizione. Il criterio base (1 mese di inibizione per gara) porterebbe a una sanzione di 11 mesi. La Procura ha chiesto la sanzione di mesi 13 di inibizione.

Il Sig. Rubino è il principale artefice della violazione originaria, avendo agito in violazione dell'art. 19 C.G.S. e causando la *"nullità radicale e insanabile, con effetto retroattivo (ex tunc)"* del tesseramento. Il suo ruolo è centrale e connotato da un elevato grado di colpa. Pur applicando il principio di mitigazione per il numero di gare superiore a 5, la riduzione non può che essere minima. Una sanzione di **9 mesi di inibizione** è pertanto ritenuta proporzionata alla gravità del suo operato e al ruolo apicale ricoperto.

**Posizione del Sig. Sandro Corbascio (Dirigente Accompagnatore)**

Al Sig. Corbascio è addebitata la sottoscrizione delle distinte di gara, con le quali si attesta la regolare posizione dei calciatori iscritti a referto, in tutte le 11 partite in questione.

Anche in questo caso, la sanzione base sarebbe di 11 mesi di inibizione. La Procura ha chiesto la sanzione di mesi 13 di inibizione.

Il comportamento del Sig. Corbascio è grave, in quanto la sottoscrizione della distinta costituisce una dichiarazione formale di regolarità rivolta all'arbitro e agli organi federali. Tuttavia, la sua responsabilità, per quanto diretta, appare meno intensa rispetto a quella del Presidente, che ha dato origine all'illecito. Il suo ruolo può essere considerato strumentale e conseguente alla decisione societaria di impiegare il calciatore. Inoltre, il Sig. Corbascio ha dimostrato di essersi fatto parte diligente nel rapportarsi con l'Ufficio tesseramento. Per tale motivo, beneficia di una mitigazione più sensibile rispetto al Sig. Rubino. La sanzione di **6 mesi di inibizione** è considerata congrua, poiché bilancia la serialità della violazione con il suo ruolo non apicale nella catena decisionale e con l'iniziativa assunta nei riguardi dell'Ufficio della Lega. In conclusione, le sanzioni sono state determinate applicando i principi di calcolo e mitigazione sanciti dalla Corte Federale d'Appello, ponderando la sanzione finale in base al grado di responsabilità individuale, al ruolo ricoperto da ciascun tesserato e alla particolare gravità dei fatti, come definitivamente accertati nelle competenti sedi giurisdizionali.

In ultimo, il Tribunale ritiene ammissibile l'intervento dell'A.S.D. Taurisano 1939, vista la pacifica ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 81, C.G.S.

Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale così

**DELIBERA**

- 1) di prendere atto che il tesserato Pentimone Raffaele si è accordato con la Procura Federale per l'applicazione di una sanzione ridotta - ex art. 127 comma 1 C.G.S. - quantificando la sanzione nella squalifica per 6 giornate da scontarsi nel campionato di competenza;
- 2) ai sensi del medesimo articolo, reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, dichiara l'efficacia di tale accordo;
- 3) di comminare alla società A.S.D. Soccer Massafra 1963 la penalizzazione di 9 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026 e l'ammenda di € 800,00;
- 4) di comminare al tesserato Rubino Fernando l'inibizione per mesi 9;
- 5) di comminare al tesserato Corbascio Sandro l'inibizione per mesi 6;

Il Relatore  
Avv. Livio COSTANTINO

La Presidente  
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 29 Maggio 2026

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

## **FISSAZIONE UDIENZA**

**DEFERIMENTO n. 31041/588 pfi 25-26 PM/fl del 26/05/2026**

**A.S.D. GIOVENTÙ PALAGIANELLO  
CECI NICOLA  
TURBINI GAETANO**

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 31041/588 pfi 25-26 PM/FL del 26/05/2026 della Procura Federale, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

### **FISSA**

la riunione del 22/06/2026, alle ore 16.00, per la decisione sul deferimento.

## **COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

**C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
BANCA: UNICREDIT  
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29/05/2026.**

**IL SEGRETARIO  
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE  
Vito Tisci**